

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Ara è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Sanguinetti propone un'aggiunta che sarebbe da mettersi in fondo al primo alinea, qualora non venga soppresso.

SANGUINETTI. Mi permetta di parlare, perchè forse l'onorevole Ara potrebbe ritirare la sua proposta in quanto che la mia ha il medesimo scopo.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. L'onorevole Ara ha fatto osservare alla Camera che gl'impiegati delle provincie meridionali potevano dividersi in due categorie: ci erano degli impiegati, i quali per privilegio godevano stipendio effettivo fin dall'età di dodici o quattordici anni; poi ci erano quei tali, i quali per non avere il padre impiegato, entravano senza favori nell'amministrazione, e costoro erano nominati soprannumerari od uditori; ed erano in sostanza quello che erano nelle antiche provincie ed in Lombardia i volontari.

Or bene, lasciando l'alinea: « Non sarà tenuto conto del servizio anteriore, » ecc., che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe questa ingiustizia, che nelle provincie antiche, nella Toscana, nella Lombardia, il servizio del volontariato, anche senza stipendio, sarebbe computato nella giubilazione, invece che per i soprannumerari delle provincie meridionali questo servizio non sarebbe computato. Questa sarebbe un'ingiustizia evidentissima.

A riparare questa ingiustizia l'onorevole Ara proponeva la soppressione: io invece chiedo che si mantenga questo alinea, ma che vi si aggiunga: « salvo che si tratti dei servizi contemplati nell'articolo 7 », poichè nell'articolo 7 si tratta appunto del servizio dei volontari e soprannumerari prestato senza stipendio. In questo modo le partite sarebbero pareggiate, sarebbero egualmente trattati i volontari delle provincie meridionali ed i volontari delle altre provincie dello Stato, e mercè questo mio emendamento, non avrebbero più luogo le temute conseguenze che ha poste innanzi molto saviamente l'onorevole commissario regio, il quale accennava che, adottando la soppressione proposta dall'onorevole Ara, si verrebbero a computare servizi che non potrebbero essere computati.

Conservandosi quest'alinea, com'io lo conservo, e solo facendosi eccezione, com'io fo, per i servizi contemplati nell'articolo 7, le conseguenze temute dal commissario regio più non sarebbero a temersi.

Quindi è ch'io prego la Commissione, come prego l'onorevole commissario regio di voler fare omaggio a questo sentimento di giustizia, di voler, cioè, che i soprannumerari ed i volontari delle provincie napoletane siano trattati alla stessa stregua con cui sono trattati i volontari ed i soprannumerari delle provincie piemontesi, toscane, emiliane, lombarde, ecc.

Non dubito che il mio emendamento sarà perciò accettato e dalla Commissione e dal commissario regio.

PRESIDENTE. Il deputato Ara mantiene la sua proposta di soppressione?

ARA. Non ho nessuna difficoltà di rinunciare alla soppressione e di unirmi alla proposta dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Il deputato Ara rinunzia dunque al suo emendamento e si unisce a quello proposto dal deputato Sanguinetti.

La Commissione l'accetta?

DE FILIPPO, relatore. Una volta che l'emendamento è ridotto in questi termini dall'onorevole Sanguinetti, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. E l'onorevole commissario regio accetta l'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti, il quale consisterebbe nell'aggiungere al secondo alinea dell'articolo 41 le parole: *salvochè si tratti di servizi contemplati nell'articolo 7?*

MAGLIANI, commissario regio. Veramente il sotto-emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti si può dir giusto perchè tende ad eguagliare la condizione dei volontari delle provincie napoletane a quella dei volontari delle altre provincie. Farò nondimeno osservare che colla disposizione transitoria di quest'articolo 41 non si può migliorare o correggere le leggi preesistenti; bisogna prenderle tali quali sono. Qui si tratta unicamente di rispettare le posizioni e i diritti acquisiti. Correggere e temperare le disposizioni rigorose o ingiuste delle leggi preesistenti non parmi che possa entrare nello scopo di questa legge. E però, stando fermo al principio che informa l'articolo, non potrei accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, quantunque, ripeto, io riconosca che sia dettato da motivi che possono sembrare molto ragionevoli e giusti, quando la quistione si consideri indipendentemente da' termini e dallo scopo del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Sanguinetti sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora metto ai voti l'articolo 41 coll'emendamento medesimo.

(È approvato).

« Art. 42. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degl'impiegati civili privati dell'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

« Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia, è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 16 dello stesso mese ed anno pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

A quest'articolo il deputato Crispi propone il seguente emendamento:

« Il decreto del 16 settembre 1860, pubblicato nel-